

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1104

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI PAOLO, TRUZZI, BURATO, STELLA, VETRONE, SODANO
GERMANI, FINA, MARENGHI, CHIARINI e FRANZO**

Annunziata il 16 febbraio 1950

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La complessa materia dei contratti agrari, di affitto, mezzadria e compartecipazione, nonché della concessione di terre incolte, è attualmente regolata da molteplici norme, le ultime delle quali sono le leggi: 3 giugno 1949, n. 321, 25 giugno 1949, n. 353, e 3 agosto 1949, n. 476, che richiamano in vigore con lievi modifiche, le precedenti disposizioni legislative.

È indubbio che questo complesso di leggi, quali integralmente disciplinanti la singola materia (come quella relativa alla cosiddetta tregua mezzadrile e quella che regola l'equo canone), quali contenenti parziali varianti, presenta disarmonie e lacune, che esigerebbero una nuova disposizione con carattere di testo unico intesa a chiarire definitivamente i molti dubbi di interpretazione sorti nel frattempo, dubbi che rallentano e rendono difficile l'opera della Magistratura nell'esame nella risoluzione delle vertenze ad essa sottoposte.

Ma la nuova disciplina integrale ed armonica dei contratti agrari è quella prevista dal disegno di legge attualmente in avanzato stadio di discussione presso questo ramo del Parlamento e sarebbe assurdo intralciare l'opera dei legislatori con la presentazione di un altro provvedimento complesso e vasto avente l'unico scopo di disciplinare il passato, prescindendo da quello che sarà il nuovo ordinamento dei detti contratti nell'agricoltura italiana.

D'altra parte, anche se la discussione parlamentare sulla riforma dei contratti agrari potrà concludersi rapidamente e posi-

tivamente, la nuova legge, che non potrà avere effetto retroattivo, lascerebbe scoperto un periodo della vita agricola nazionale pari ad almeno un'annata agraria per la proroga dei contratti e per la disciplina dell'equo canone.

È facilmente prevedibile che, alla vigilia della definitiva introduzione nella legislazione italiana di alcuni nuovi principi basilari, quali quelli della giusta causa nelle disdette e dell'equo canone, molti proprietari di terre affittate e conduttori a mezzadria o compartecipazione potrebbero essere indotti a disdetta i propri affittuari o coloni o ad aumentare i canoni di affitto, annullando preventivamente i motivi fondamentali di stabilità e di equilibrio che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge citato e la maggioranza del Parlamento ad appoggiarlo.

È parso pertanto ai proponenti necessario limitarsi a proporre la proroga, pura e semplice, delle leggi esistenti, allacciandone la durata al momento di attuazione delle disposizioni sulla riforma dei contratti agrari.

Non si è voluto apportare alcuna modifica alle leggi stesse, onde non creare nuove difficoltà di applicazione, sia alle parti che alla Magistratura, dato il prevedibilmente breve periodo, in futuro, della loro efficacia: unica eccezione, quella relativa alla facoltà concessa agli affittuari — e ad essi soltanto, secondo il principio affermato nell'articolo 17 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 — di ricorrere alle Sezioni specializzate, quando il canone derivante dall'applicazione della ri-

duzione del 30 per cento sui canoni in cereali sia sperequato in confronto a quello « equo », fissato dall'apposita Commissione provinciale.

Con la presente proposta di legge ci auguriamo che si chiuda il periodo della legislazione eccezionale in materia agricola, reso

necessario dalle vicende economiche della guerra e dopo-guerra, e che tutti i produttori dell'agricoltura italiana possano riprendere, serenamente e intensamente, la loro attività tutelata dalle leggi fondamentali sui contratti agrari e sulla riforma fondiaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1949, n. 353, 3 giugno 1949, n. 321 articoli 2, 4 e 5, e 3 agosto 1949, n. 476, nonché nelle successive modifiche e integrazioni, sono prorogate a tutta l'annata agraria precedente a quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari.

ART. 2.

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

È data facoltà all'affittuario di adire la Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, se ritenga che il canone di affitto in tal modo stabilito risulti sperequato, in relazione al deliberato della Commissione tecnica provinciale prevista dalla stessa legge.

ART. 3.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.